



COMUNE DI PALMI

Regolamento di Istituzione e disciplina del mercato settimanale
sito in Contrada Tonnara di Palmi

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 17/09/2020)

INDICE:

- ART. 1 – Oggetto.
- ART. 2 – Luogo di svolgimento del mercato.
- ART. 3 – Orario di svolgimento del mercato.
- ART. 4 – Scambio di posteggio
- ART. 5 – Dimensione dei posteggi
- ART. 6 – Canone e TARI per la concessione di posteggi.
- ART. 7 – Vigilanza del mercato.
- ART. 8 – Condotta dei Commercianti.
- ART. 9 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi – spunta.
- ART. 10
- ART. 11– Sanzioni.
- ART. 12 – Rinvio delle Disposizioni di Legge

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, come previsto dal D.l.s. 114/98 ed in conformità dei criteri ed indirizzi della legge regionale 11 giugno 1999 N. 18 e del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.P. N. 77 del 14/05/2007;

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

- 1) Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente regolamento che ne fa parte integrante e sostanziale, **ha frequenza settimanale ed ha luogo nella giornata di DOMENICA, in località Tonnara, nel tratto compreso tra Piazzale ROSA DEI VENTI e il LIDO LA LAMPARA;**
- 2) Il mercato è composto da 28 posteggi: 20 destinati, alla vendita di prodotti del settore alimentare e NON alimentare e 8 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- 3) La concessione del posteggio ha validità di 10 (dieci) anni, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/98;
- 4) Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un'autorizzazione di posteggio nell'area mercatale.

ART. 3 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. L'accesso agli operatori è consentito dalla ore 07:00 alle ore 08:00, gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio e sono considerati assenti.
2. L'orario di vendita è articolato dalle ore 07:00 alle ore 13:00;
3. Alle ore 14:00 l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
4. Per quanto riguarda la pulizia del posteggio l'assegnatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e deve consegnare, in busta chiusa o in scatoloni, ogni rifiuto debitamente differenziato.

ART. 4 – SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Nell'ambito dello stesso settore merceologico, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio ma con l'espresso consenso dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Le richieste devono essere presentate congiuntamente da entrambi gli operatori interessati.
3. Dalle domande deve risultare l'accordo esplicito tra le parti con la rinuncia ai posteggi in precedenza assegnati con l'indicazione dettagliata degli stessi, nonché l'accettazione alla eventuale diversa metratura del posteggio scambiato.

ART. 5 – POSTEGGI

- 1 - La dimensione dei singoli posteggi potrà essere aumentata solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo ove lo stesso sia struttura di vendita, previa autorizzazione del SUAP.
- 2 - L'ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all'interno del mercato.

ART. 6 – CANONE E TARI PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti, calcolati sulla base delle tariffe vigenti da versare annualmente.
2. Il mancato pagamento del canone, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione all' area mercatale.

ART. 7 – VIGILANZA DEL MERCATO

La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Locale, alla quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – CONDOTTA DEI COMMERCianti

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti rientranti nel settore merceologico specificato nell'autorizzazione;
 - a. Non può occupare una superficie maggiore di quella autorizzata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito pedonale.
 - b. Deve mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l'altro che deve essere almeno di metri1 (uno).
 - c. Deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso.
 - d. Deve comportarsi in modo corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non commettere atti contrari alle corrette regole della convivenza civile;
 - e. Non deve fare uso di altoparlanti e mezzi simili per non arrecare disturbo agli altri operatori commerciali ed al pubblico.

ART. 09 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI – SPUNTA

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato e relativamente al settore merceologico di appartenenza, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale per il commercio su Aree Pubbliche di C.P. N. 77 del 14/05/2007.

Art. 10 –

Il Comune, al fine di garantire le minime e necessarie condizioni di igiene pubblica, allestirà un'apposita area toilet all'interno della quale saranno predisposti dei servizi igienici amovibili.

Art. 11 - SANZIONI

Chiunque violi gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con le sanzioni Amministrative previste dall'articolo 29 del D.lgs. 114/98.

ART. 12 – RINVIO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, alla L.R. n. 18 del 11 giugno 1999, e al Regolamento Comunale Per Il Commercio su Aree Pubbliche N. 77 del 14/05/2007, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio.